

## Il ruolo della vittima del reato nel procedimento penale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale

Juri Monducci\*

### Riassunto

La vittima del reato, nel moderno procedimento penale, riveste un ruolo comunque da non sottovalutare, potendo controllare e sollecitare il pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e potendo esercitare ella stessa l'azione civile nell'ambito del processo penale. Il ruolo della persona offesa, peraltro, è ancora oggi più importante e delicato se si considera che con le novelle sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 è stato di fatto ampliato l'oggetto della prova che la parte civile deve offrire per la determinazione del danno, che non può più essere ritenuto *in re ipsa* nel solo fatto della commissione del reato ma deve essere concretamente provato dal danneggiato, se pur anche attraverso la prova presuntiva.

### Résumé

La victime d'actes criminels, dans le procès pénal, peut contrôler et solliciter le Ministère Public pour l'exercice de l'action pénale et peut intenter une action en justice dans le procès criminel. Le rôle de la victime d'actes criminels est aujourd'hui encore plus important et plus délicat qu'auparavant. En effet, les jugements nouveaux des Chambres Unies de la Cour de Cassation du 11 novembre 2008 ont étendu l'objet de la preuve que la partie civile doit donner pour déterminer la compensation financière du dommage subi. Celui-ci ne peut être évalué *in re ipsa* que pour le fait qu'un délit a été commis ; il doit cependant être prouvé par la victime, même comme une preuve présomptive.

### Abstract

In criminal proceedings, the victim of the crime plays a central role as he may check and solicit the public prosecutor in exercising the criminal action and he can exercise himself a civil action within the criminal proceedings. The role of the crime victim is now even more important as the recent rulings of the Italian Supreme Court of November 11, 2008, have broadened the object of the proof that the plaintiff has to allege in order to determine the damage, which cannot be deemed to be *in re ipsa* in the very fact of the commission of the criminal offence, but has to be actually proved by the damaged person, even if by natural presumption.

---

\* Avvocato, è dottore di ricerca in bioetica ed in informatica giuridica e diritto dell'informatica all'Università di Bologna.

## 1. La persona offesa e il suo intervento nelle indagini.

Il legislatore del 1988, approvando il nuovo codice di procedura penale, con ciò innovando parzialmente rispetto alla legislazione precedente, ha attribuito maggior rilevanza al ruolo della persona offesa dal reato e, quindi, alla vittima del reato.

La persona offesa, in particolare, fermo restando la titolarità dell'azione penale, che resta nelle mani dello Stato (salvo quanto si vedrà *infra* circa i reati di competenza del Giudice di Pace) viene individuata dalla legge in quel soggetto che subisce l'azione delittuosa o, meglio, in quel soggetto al quale appartiene l'interesse protetto dalla norma punitiva o che, comunque, è titolare di tale interesse.

La persona offesa, che resta tale per tutta la durata del procedimento penale (dalla fase delle indagini al giudizio di Cassazione), non riveste il ruolo di "parte processuale" bensì solo di "soggetto processuale" perché il codice, di fatto, le attribuisce, appunto in tale esclusiva veste, poteri di "impulso"<sup>1</sup> e/o di "controllo"<sup>2</sup> dell'operato del pubblico ministero e/o del giudice. E, ciò, senza dimenticare che alla persona offesa, relativamente a specifici reati considerati di minor allarme sociale (o per i quali, invece, si vuole riservare alla medesima persona offesa la più ampia facoltà di scelta sulla perseguibilità del reo), compete il

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo l'art. 90 c.p.p. attribuisce alla persona offesa il potere di presentare memorie e indicare elementi di prova.

<sup>2</sup> L'art. 410 c.p.p. attribuisce alla persona offesa il potere di opporsi all'archiviazione richiesta dal pubblico ministero, se pur solo con l'indicazione di nuovi elementi di prova, così come specularmente l'art. 413 c.p.p. attribuisce alla stessa persona offesa il potere di chiedere al procuratore generale, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro i termini previsti, di disporre l'avocazione delle indagini.

diritto di rimuovere un ostacolo alla procedibilità dell'azione penale, tramite l'esercizio, appunto, del c.d. diritto di querela.

Generalmente la persona offesa riveste anche la posizione di "danneggiato" perché, oltre ad essere il titolare dell'interesse protetto, è anche il soggetto che ha subito il danno di natura strettamente civilistica, patrimoniale o non patrimoniale che sia. Secondo la giurisprudenza di legittimità la persona danneggiata è il soggetto che ha subito un danno che sia comunque eziologicamente riferibile e consequenziale alla condotta commissiva od omissiva del reo<sup>3</sup>.

In alcune circostanze la distinzione tra persona offesa e persona danneggiata non è di poco conto perché, con tutta evidenza, solo alla persona offesa, e mai al danneggiato<sup>4</sup>, competono i diritti dal codice attribuiti, appunto, alla prima, così come, viceversa, solo alla persona danneggiata, e non alla persona offesa che non sia anche tale, compete il diritto di costituirsi parte civile.

Ancora più complessa può essere l'individuazione dalla parte offesa nei c.d. reati plurioffensivi dove, soprattutto in alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, oltre alla persona offesa-collettività è possibile individuare la persona offesa-privato<sup>5</sup>.

Diversamente, come si è detto, solo al danneggiato, e quindi solo al danneggiato in tale esclusiva veste o solo alla persona offesa che sia anche danneggiata, compete il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale e, quindi, di

<sup>3</sup> V. fra le altre, Cass. 28 maggio 1996 n. 1266, nonché Cass. 20 ottobre 1997 n. 10126.

<sup>4</sup> Salvo che, per espressa previsione dell'art. 90 comma 3 c.p.c., ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato.

<sup>5</sup> Si pensi, in effetti, all'omissione di atti di ufficio, al peculato, ecc.

chiedere al Giudice penale la liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del fatto-reato (anche se, in proposito, si dirà *infra* più approfonditamente circa la possibilità di costituirsi parte civile degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi diffusi o collettivi).

Come si è già accennato, mentre nel procedimento penale che qui possiamo definire “ordinario” (quindi quello per reati di competenza del Tribunale o della Corte di Assise) la parte offesa riveste un esclusivo ruolo di controllo o, comunque, di sollecitazione, nel procedimento penale per i reati di competenza del Giudice di Pace<sup>6</sup> la parte offesa, indipendentemente dal fatto che sia anche danneggiata, può sollecitare attivamente la promozione dell’azione penale, proponendo ricorso immediato al Giudice<sup>7</sup>, e addirittura impugnando anche agli effetti penali la sentenza di assoluzione dell’imputato<sup>8</sup>.

Tali considerazioni non sono da sottovalutare se si considera che molti dei reati di competenza del Giudice di Pace (diffamazione, ingiuria, lesioni) sono spesso delitti che cagionano soprattutto danni di natura non patrimoniale per i quali, pertanto, è ampio interesse della parte offesa, alla luce delle recenti sentenze gemelle delle Sezioni

Unite del 11 novembre 2008<sup>9</sup>, da un lato far accertare la responsabilità penale dell’imputato (che, come noto, fa certamente sorgere la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.) e dall’altro mettersi in prova, direttamente nell’ambito del processo penale, sul *quantum* del danno non patrimoniale, al fine di sperare in una liquidazione già da parte del giudice penale.

## **2. L’azione civile finalizzata al risarcimento del danno non patrimoniale.**

Si è detto che la parte offesa che sia anche danneggiata dal reato<sup>10</sup> può, a sua scelta “trasformarsi” in parte civile, ovvero costituirsi parte civile nel processo penale eventualmente iniziato con il rinvio a giudizio dell’indagato.

La costituzione di parte civile si risolve in un atto scritto nel quale il danneggiato è tenuto, a pena di inammissibilità (art. 78 comma 1 c.p.c.) a determinare la domanda nonché le ragioni della stessa (e quindi ad allegare sia la *causa petendi*<sup>11</sup> sia il *petitum*, analogamente a quanto previsto in merito ai requisiti essenziali dell’atto di citazione in sede civile).

E’ pertanto questa la sede in cui la parte offesa deve necessariamente, incorrendo diversamente nel divieto di *mutatio libelli*<sup>12</sup>, prendere posizione

<sup>6</sup> Tale autorità giudiziaria è competente, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 per una gran parte di reati procedibili a querela tra i quali le percosse, le lesioni personali, l’ingiuria, la diffamazione, ecc.

<sup>7</sup> Fermo restando, comunque, che il capo di imputazione resta di competenza del pubblico ministero, tant’è vero che in caso di inerzia o di contrarietà di quest’ultimo, il Giudice non potrà che dichiarare l’inammissibilità del ricorso (cfr. art. 25 d.lgs. 274/00 e Cass. 1 luglio 2008 n. 26147).

<sup>8</sup> Diversamente il codice consente l’impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali, per i soli reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.).

<sup>9</sup> Ci riferisce, evidentemente, alle sentenze 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, tutte contenenti gli stessi principi di diritto.

<sup>10</sup> In verità la norma attribuisce il potere di costituirsi parte civile al “soggetto al quale il reato ha recato danno” nonché ai “suoi successori universali” (art. 74 c.p.p.).

<sup>11</sup> Anche se l’indicazione della *causa petendi* può ritenersi soddisfatta anche dalla mera trascrizione del capo di imputazione (v., *ex plurimis*, Cass. 2 dicembre 1999 n. 13815).

<sup>12</sup> In sede conclusiva, infatti, analogamente a quanto previsto nell’ambito del processo civile, al parte civile può esclusivamente “determinare” il risarcimento del danno richiesto (art. 523 comma 2 c.p.p.), senza pertanto poter mutare né il titolo dell’azione né l’oggetto della stessa, .

in ordine sia al titolo del danno effettivamente subito sia agli elementi di prova dei quali chiedere ingresso nel processo penale; a parere di chi scrive non deve essere sottovalutata la necessità di chiedere l'ammissione dei mezzi di prova necessari per la dimostrazione del danno non patrimoniale, soprattutto alla luce del recente dettato delle Sezioni Unite, dal momento che l'art. 187 comma 3 c.p.p. prevede espressamente, quale oggetto dell'istruzione, "*i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato*".

In proposito deve infatti osservarsi che, nel caso in cui la parte civile abbia chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e non abbia provveduto ad allegare la specifica ragione della pretesa<sup>13</sup> (art. 187 comma 3 c.p.p.) laddove il Giudice provveda all'effettiva liquidazione del danno non patrimoniale richiesto (come peraltro previsto, in linea di principio<sup>14</sup>, dall'art. 538 c.p.p.) non sarebbe più possibile per la stessa parte agire in sede civile per una liquidazione superiore, in virtù del principio del *ne bis in idem*<sup>15</sup>. E, del resto, nemmeno la parte civile deve contare sull'oramai diffusa prassi dei giudici penali, peraltro certamente non unanime, di rimettere *sic et simpliciter* al giudice civile la decisione in ordine al *quantum* della pretesa risarcitoria dal momento che, soprattutto a seguito delle predette sentenze gemelle delle Sezioni Unite, è auspicabile che

---

<sup>13</sup> Ci si riferisce, ovviamente, alla ragione attinente l'ammontare del danno, non l'*an* dello stesso, che deriva dalla mera prova degli elementi costitutivi dell'illecito penale.

<sup>14</sup> Se pur tale norma venga spesso disattesa dal Giudice penale, che nella maggior parte dei casi, nonostante sia comunque in possesso degli elementi utili e necessaria, rinvia la liquidazione al giudice civile, ai sensi dell'art. 539 cp.p.

<sup>15</sup> L'eventuale liquidazione del danno da parte del giudice penale, pertanto, sarebbe censurabile solo con il rimedio dell'impugnazione dei capi civili della sentenza penale.

invalga sempre di più la prassi di procedere alla liquidazione del danno, essendo peraltro la sede penale proprio quella dove con maggior facilità è possibile acquisire elementi a prova delle effettive conseguenze del reato sulla parte danneggiata.

Ritiene pertanto chi scrive che la parte civile ben potrà proprio nello spazio concessole in tal senso dal codice di procedura penale, dedurre, da un lato -in "aiuto" al pubblico ministero-, elementi a sostegno della prova dei fatti costitutivi (oggettivi o soggettivi che siano) dell'illecito penale, dall'altro, al fine del perseguimento dello specifico fine per il quale ha proposto la costituzione di parte civile, elementi a sostegno del *quantum* risarcibile.

Sul punto è infatti essenziale considerare il dettato delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, il quale, escludendo espressamente che la prova del danno non patrimoniale possa considerarsi *in re ipsa* nella lesione dei valori della persona, ha proseguito oltre precisando che tale danno deve essere espressamente "*allegato e provato*", sia con prove testimoniali e documentali, sia "*con massime di esperienza e presunzioni*", tanto più che quest'ultimo mezzo di prova, a parere del massimo consesso, anche alla luce del fatto che il pregiudizio non patrimoniale attiene ad un bene immateriale, "*è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri*".

Di certo, come peraltro precisa la stessa Corte Suprema di Cassazione, è compito del danneggiato allegare tutti quegli elementi di prova che, nella concreta fattispecie, forniscano i fatti

noti in base ai quali l'organo decidente potrà ritenere provato il fatto ignoto.

Ed è evidente che in questi termini la prova del fatto noto non potrà che essere fornita dalla parte civile attraverso la prova documentale o attraverso la prova testimoniale che, come noto, nel processo penale può essere resa, se pur scortata da quel criterio di valutazione c.d. interna –e in alcuni casi esterna- richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità per la valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva del teste<sup>16</sup>, dalla parte offesa e dalla parte danneggiata, anche se costituita parte civile.

### **3. L'azione degli enti e delle associazioni e i danni esistenziali e morali degli stessi.**

Nel moderno processo penale non deve essere sottovalutato l'intervento, in luogo o in aiuto alla vittima, degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.

Il codice di procedura penale del 1988 non attribuisce alle associazioni rappresentative di tali interessi, e quindi in genere portatori di interessi collettivi<sup>17</sup> o diffusi<sup>18</sup>, un ruolo centrale del processo, così come non gli attribuisce il potere di costituirsi parte civile, salvo che non abbiano subito un danno proprio, ma si limita ad ammetterne l'intervento *ad adiuvandum*, e quindi

agli stessi fini per i quali è consentito l'intervento della parte offesa (tant'è vero che l'art. 93 c.p.p. attribuisce a tali soggetti il potere di esercitare i diritti e le facoltà spettanti per legge alla persona offesa), ovverosia il potere di controllo e sollecitazione nei confronti del pubblico ministero e, in taluni casi, del giudice.

Gli enti e le associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, pur essendo ammessi a partecipare al procedimento penale (se pur non in qualità di "parte") in un posizione intermedia tra lo Stato e la persona offesa, possono intervenire solo se non hanno fine di lucro e, comunque, esclusivamente con il consenso della persona offesa, nei confronti della quale non devono pertanto porsi in posizione antitetica<sup>19</sup>.

La forza -processuale- di tali enti ed associazioni non deve tuttavia essere sottovalutata dal momento che, se pur in linea con le richieste e l'intervento della parte offesa<sup>20</sup>, possono presentare memorie e indicare elementi di prova, così come possono sollecitare il giudice a porre domande alle parti nel corso dell'istruzione dibattimentale<sup>21</sup> o a dare lettura o indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione<sup>22</sup>, peraltro sopperendo all'eventuale inerzia della persona offesa e, addirittura, della parte civile, anche nella

<sup>16</sup> v., fra tutte, Cass. 6 dicembre 2006 n. 40170 (che addirittura ammette la "valutazione frazionata delle dichiarazioni"), Cass. 2 agosto 2004 n. 33172 (che richiede maggior rigore nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile e nel caso in cui risulti un risentimento di questa nei confronti dell'imputato), Cass. 28 maggio 2004 n. 24348 nonché, più risalente, Cass. 28 maggio 1997 n. 4946.

<sup>17</sup> Intendendosi per interessi collettivi quelli riferibili ad un insieme di soggetti organizzati per perseguire specifici interessi della comunità della quale fanno parte (si pensi, fra tutti, ai sindacati).

<sup>18</sup> Che la Corte Suprema ha definito essere quegli interessi riferibili non tanto all'individuo come singolo, ma come membro di una collettività (v. Cass. SS.UU. 8 maggio 1978 n. 2207).

<sup>19</sup> Il consenso della persona offesa è essenziale a garanzia dei diritti e delle facoltà della stessa, proprio per evitare che sia pregiudicata dalla scelte e dalle richieste di tali enti ed associazioni.

<sup>20</sup> Che può sempre revocare il consenso all'intervento di tali enti ed associazioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.p.

<sup>21</sup> L'art. 505 c.p.p. prevede infatti che "gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti privati che si sono sottoposte ad esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

<sup>22</sup> L'art. 511 comma 6 c.p.p. dispone che "la facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti prevista dai

prova degli elementi a sostegno del danno nascente dal reato per cui è processo.

Il ruolo *ad adiuvandum*, riconosciuto dall'art. 93 c.p.p. agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi, non consente loro di costituirsi parte civile, dal momento che gli stessi, pur potendo coadiuvare il pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, o la parte offesa nell'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 90 del codice non sono mai portatori di un proprio interesse al risarcimento.

A tali figure si contrappongono, ovviamente, quegli enti, quelle associazioni, o comunque quegli organismi, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, società, legittimati ad intervenire nel procedimento penale non in quanto rappresentativi di interessi altrui, ma in quanto portatori di un interesse proprio, che come tali hanno la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà proprie della persona offesa (della quale non hanno bisogno del consenso, proprio perché essi stessi rivestono tale ruolo, eventualmente in concorrenza con altre persone offese).

Non ci si vuole qui riferire al caso dell'ente o comunque dell'organismo che abbia subito un danno diretto alla sua personalità o al suo patrimonio, per i quali alcun dubbio si è mai posto né alla risarcibilità del danno<sup>23</sup> né, soprattutto, alla possibilità di costituirsi parte civile; semmai l'unica difficoltà della parte civile/persona giuridica è quella probatoria, con particolare riferimento al *quantum* risarcibile, essendo

---

commi 1 e 5 è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93".

<sup>23</sup> Non si discute infatti che la persona giuridica possa costituirsi parte civile nel procedimento per il furto o per l'imbrattamento di un bene di sua proprietà o nel procedimento per peculato di un suo funzionario, per danno all'immagine dell'amministrazione (v., peraltro, Cass. 31 gennaio 2005 n. 2963).

certamente più problematico, soprattutto alla luce delle recenti sentenze delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 ritenere provato, anche se per presunzione, un danno non patrimoniale di una realtà di tipo collettivo.

Il punto che qui maggiormente interessa è proprio quello relativo alla difficoltà probatoria dell'ente o dell'associazione o, comunque, della realtà società o collettiva che lamentino la lesione di un proprio diritto che, in realtà, rappresenta un interesse collettivo o diffuso, per il risarcimento del quale intenda costituirsi parte civile.

La giurisprudenza, soprattutto nella vigenza del nuovo codice, ha riconosciuto la legittimazione alla costituzione di parte civile (e quindi ha riconosciuto il ruolo di soggetto danneggiato) ogni qual volta l'interesse leso reca offesa allo Stato-collettività e, quindi, a ciascuna persona che pertanto, anche se associata, può agire a tutela di un proprio diritto soggettivo<sup>24</sup>, così come ha riconosciuto il diritto alla costituzione di parte civile agli enti territoriali nell'ambito dei procedimenti penali per inquinamento delle falde acquifere<sup>25</sup>. Negli ultimi anni, peraltro, la giurisprudenza ha ampliato notevolmente il ventaglio dei soggetti danneggiati dal reato, arrivando a riconoscere la costituzione di parte civile di enti ed associazioni che lamentano (anche) un danno riflesso a quello subito nel territorio della comunità<sup>26</sup> e dall'iscritto<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> In tale considerazione è stata ammessa la costituzione di parte civile del WWF nell'ambito di un processo penale in materia di danno ambientale, che costituisce non solo "compromissione ambientale" ma anche "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale".

<sup>25</sup> V. Cass. 29 giugno 1985 n. 6652

<sup>26</sup> V. Cass. 15 ottobre 2008 n. 38835 che riconosce il diritto dell'ente locale nel cui territorio è avvenuto uno stupro per il risarcimento del danno proprio subito per effetto della violenza sessuale, da un lato rappresentato

E' quindi evidente che in tali casi, laddove cioè venga riconosciuto ad enti od associazioni il ruolo di parte direttamente danneggiata dal reato, deve valutarsi anche il danno effettivamente risarcibile che, nella maggioranza dei casi, ha natura non patrimoniale e, lungi dall'essere provato *in re ipsa*<sup>28</sup>, deve essere espressamente e chiaramente allegato e provato (quantomeno nei suoi aspetti costitutivi) dalla parte civile.

Da un lato è evidente che la prova del danno non patrimoniale subito da un ente collettivo potrebbe essere più difficoltosa proprio perché è più difficile ancorare la liquidazione a massime di esperienza del giudice (il quale procede ad una valutazione del *quantum* del danno secondo concezioni ovviamente personali e, quindi, secondo una valutazione che si basa sulla propria esperienza professionale).

E' anche vero, tuttavia, che lo stesso danno non patrimoniale, quantomeno relativamente all'*an* della risarcibilità è di più facile presunzione, dal momento che è sufficiente provare l'esistenza del fatto-reato, la finalità perseguita dall'ente e - secondo la casistica giurisprudenziale richiamata - l'appartenenza della persona offesa alla compagine dell'organismo o il verificarsi del fatto stesso nel territorio di afferenza di quest'ultimo,

---

dalla diminuzione patrimoniale provocata agli organi comunali predisposti per alleviare le sofferenze subite dalla parte offesa e dall'altro dal danno (all'epoca) morale subito per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione della donna e la pacifica convivenza in ambito comunale.

<sup>27</sup> Fra tutte si v. Cass. 26 marzo 2008 n. 12738 che ha riconosciuto l'ammissibilità alla costituzione di parte civile di un sindacato nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale commessa nell'ambito di un rapporto di lavoro ai danni di un iscritto.

<sup>28</sup> Come si è visto che insegna in modo inequivocabile e non travisabile il dettato di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26782 (e seguenti).

derivando pertanto il danno, per presunzione, dalla mera prova di tali circostanze.

Semmai la mancanza dell'effettiva prova dell'ammontare del danno potrà essere sopperita dalla valutazione equitativa del giudicante, ai sensi dell'art. 1226 codice civile, che tuttavia si ancora esclusivamente a parametri propri della giurisprudenza locale, dal momento che, diversamente da quanto può avvenire laddove il danno sia stato subito da persona fisica, non sempre è possibile ancorarsi agli effetti prodotti dal reato sulla vita dell'ente collettivo.

#### **4. Il giudicato della sentenza penale e l'azione avanti il giudice civile.**

Come si è visto il giudice penale, investito dell'azione civile, laddove abbia gli elementi per decidere anche sul *quantum* del risarcimento, deve provvedere in questo senso<sup>29</sup>, ragion per cui sarebbe auspicabile che, soprattutto nel caso in cui il danno allegato e richiesto dalla parte civile sia solo quello non patrimoniale di natura non biologica<sup>30</sup>, il giudice penale provvedesse immediatamente alla liquidazione<sup>31</sup>. E' infatti probabile che il giudice penale abbia chiara contezza ed evidenza delle effettive conseguenze che il reato ha provocato alla persona offesa/danneggiata dal reato, potendo peraltro egli stesso accertare dette conseguenze, se pur non sollecitato dalle parti, visto il potere officioso ex art. 506 c.p.p. di rivolgere domande e di indicare

---

<sup>29</sup> Cfr. l'art. 538 comma 2 e l'art. 539 comma 1, il quale ultimo prevede che "se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile".

<sup>30</sup> Per cui potrebbero invero essere necessari più ampi accertamenti, anche di natura strettamente medico-legale.

<sup>31</sup> E, ciò, in un'epoca in cui molto si discute dei tempi della giustizia (soprattutto civile), anche per ragioni di economia processuale.

alle parti temi di prova nuovi o più ampi utili per la completezza dell'esame<sup>32</sup>.

La prassi giudiziaria degli ultimi due decenni di vigenza del codice di procedura penale, se pur nel contesto della maggior importanza attribuita dal nuovo codice all'azione civile nel processo penale, si è evoluta attribuendo comunque particolare rilievo al mero accertamento dei fatti ai fini della condanna penale, per poi risolvere l'azione civile nella condanna generica al risarcimento, con rimessione al giudice civile per la mera determinazione del *quantum*, eventualmente liquidando la c.d. provvisoria<sup>33</sup>

E' evidente che tale prassi è stata determinata<sup>34</sup> anche dalla "usanza" delle parti civili di limitarsi, nella maggioranza dei casi, a fornire elementi di prova finalizzati alla prova della responsabilità, ma quasi mai, o comunque non sempre, finalizzati a fornire la prova dell'ammontare del danno. Tale prassi provoca, o comunque può provocare, alla luce delle recenti sentenze dell'11 novembre 2008, due ordini di conseguenze.

La prima è quella, appunto, di una eccessiva frammentazione del giudizio, che porta necessariamente a dar vita ad un processo civile

che poteva evitarsi laddove si fossero fornite tutte le prove, anche quelle necessarie e utili per la liquidazione del danno, nell'ambito del processo penale.

La seconda è che, soprattutto a seguito dell'obbligo di allegazione e prova (anche) del danno non patrimoniale imposto alla parte civile, il giudice penale potrebbe ritenere di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per la liquidazione<sup>35</sup> e, appunto, provvedere, come peraltro sarebbe previsto in via generale dall'art. 538 comma 2 c.p.p., impedendo così alla stessa parte civile, in virtù del principio del divieto di *bis in idem* di agire in sede civile introducendo elementi di prova eventualmente non allegati in sede penale<sup>36</sup>.

A quanto sopra si aggiunga l'importanza della costituzione di parte civile nel processo penale, in virtù dell'ambito oggettivo di valenza del giudicato penale nell'ambito del processo civile.

Il nuovo codice, soprattutto in seguito alle novelle del nuovo secolo, e fermo restando l'inequivocabile valore di giudicato, anche nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno, della sentenza di condanna<sup>37</sup>, attribuisce forza di giudicato anche alla sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di

---

<sup>32</sup> Temi che, si badi, oltre ad essere rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità, ben potrebbero esserlo sia ai sensi dell'art. 133 c.p. sia per la valutazione dell'ammontare del danno.

<sup>33</sup> Come noto l'art. 538 comma 2 c.p.p. consente al giudice, nel caso in cui rimetta ad altra sede la liquidazione del danno, di condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria, "nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova".

<sup>34</sup> In realtà che sia la causa o l'effetto è di poca importanza ai fini del presente lavoro. Certo è che sarebbe auspicabile che le parti "utilizzassero" l'azione civile nel processo penale al fine di evitare, per quanto possibile, la necessità di doversi poi rivolgere anche al giudice civile, volendo anche solo per evitare un ulteriore "scalino" giudiziario che, come noto, ed oltre ad essere particolarmente dispendioso per la parte stessa, la costringerebbe ad attendere anni prima di vedersi liquidato il danno effettivo.

---

<sup>35</sup> Si pensi, in particolare, a quei danni conseguiti a delitti per cui non è *prima facie* evidente la necessità di ulteriori accertamenti per la determinazione del danno non patrimoniale, come per la diffamazione, le ingiurie, le percosse, ecc.

<sup>36</sup> Alla parte civile resterebbe pertanto il solo rimedio dell'impugnazione della sentenza penale, limitatamente agli effetti civili, senza ovviamente poter richiedere l'ammissione di nuove prove.

<sup>37</sup> L'art. 651 c.p.p. prevede infatti che "la sentenza penale irrevocabile di condannata pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile [...] per le restituzioni e il



dibattimento<sup>38</sup>, purché il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile<sup>39</sup>; il tutto salvo che, ovviamente, avesse già esercitato l'azione per il risarcimento del danno in sede civile<sup>40</sup>, nel qual caso non solo il giudizio penale e il giudizio civile proseguono senza alcuna influenza l'uno nei confronti dell'altro, ma potrebbero giungere anche a giudicati opposti<sup>41</sup>.

In questi termini è pertanto evidente l'importanza della costituzione di parte civile nel processo penale (sempre che, come si è detto, il danneggiato non si fosse già rivolto al giudice civile prima dell'inizio del giudizio penale) per far valere il danno patrimoniale e, soprattutto, non patrimoniale, dal momento che la mancata partecipazione a tale giudizio, nel caso in cui l'imputato fosse assolto, impedirebbe, in forza del principio del giudicato della sentenza penale di assoluzione, di rivolgersi al giudice civile per il risarcimento del danno subito per lo stesso fatto.

Diverso è il caso, invece, in cui il reo sia stato condannato in sede penale (per cui la relativa sentenza irrevocabile, come si è visto, fa certamente stato nel giudizio civile) ovvero il

---

risarcimento del danno nei confronti del condannato [..]."

<sup>38</sup> O a seguito di giudizio abbreviato se la parte civile ha accettato tale rito speciale (n.d.a., si considera accettato il rito abbreviato se la parte civile si costituisce dopo la conoscenza dell'ordinanza di ammissione del rito).

<sup>39</sup> E, quindi, ritiene chi scrive, ci si riferisce (anche) all'ipotesi in cui alla parte offesa sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio (tant'è vero che l'omessa notifica di tale atto costituisce una nullità di ordine intermedio che costringe, se rilevata o eccepita nel corso del giudizio di primo grado, la rinnovazione dell'atto omesso e, quindi, il regresso del processo al momento in cui tale atto doveva essere compiuto).

<sup>40</sup> E non trasferisca l'azione civile nel processo penale, come consentitogli dall'art. 75 comma 1 c.p.p.

caso, del pari, in cui il giudice penale, in caso di costituzione di parte civile, abbia pronunciato condanna generica e rimesso per la liquidazione del danno al giudice civile.

In entrambi tali casi è evidente che la parte danneggiata può agire avanti l'autorità giudiziaria civile ed ivi, tralasciando qualsiasi prova in ordine all'accertamento del fatto, all'illiceità penale dello stesso e alla circostanza che tale fatto sia stato commesso dal convenuto (tutte circostanze considerate pacifiche, in virtù del principio del giudicato penale, dalla legge), mettersi in prova esclusivamente sulla determinazione del danno subito che, nella sua accezione non patrimoniale, impone, secondo il dettato della recente sentenza 11 novembre 2008 n. 26782, quantomeno di allegare le circostanze del danno effettivo individuabili, a parere di chi scrive, negli effetti che il reato ha provocato alla vita del danneggiato, sia che trattasi di conseguenze di breve durata (es. il patema d'animo subito per qualche ora dopo l'insulto rivolto davanti a una moltitudine di persona), sia che trattasi di effetti di più lunga durata (es. il patema d'animo subito a causa del trasferimento in altra città al quale la parte offesa è stata costretta a causa delle continue molestie).

E' chiaro, alla luce dell'insegnamento della Corte Suprema, che la determinazione dell'ammontare del danno sarà poi una decisione strettamente giudiziaria che, dovendo tenere conto anche degli effetti stremanti interni alla persona, non potrà che giovare del criterio equitativo.

---

<sup>41</sup> In tal caso l'imputato assolto in sede penale potrebbe comunque essere condannato in sede civile per il restituzione o il risarcimento del danno, e viceversa.

## **Bibliografia.**

- Baldelli A.M., Bouchard M., *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, Torino, 2003.
- Bresciani L., *Persona offesa dal reato*, in *Digesto pen.*, Utet, Torino, 1995, pp. 527 e ss.
- Carnelutti F., *Il danno e il reato*, Cedam, Padova, 1926.
- Chiliberti A., *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 1993.
- Cordero F., *Procedura Penale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Filippi L. (a cura di), *Processo penale – il nuovo ruolo del difensore*, Cedam, Padova, 2001.
- Galione A., Maccioni S., *Il danno e il reato*, Cedam, Padova, 2000.
- Giannini G., *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1990.
- Guariniello R., *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Utet, Torino, 1994.
- Orlandi R., “I soggetti”, in Giostra G., Illuminati G. (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2001.
- Sacchettini E., *Tutela degli interessi civili nel nuovo processo penale*, Pirola, Milano, 1990.
- Siracusano D., Tranchina G., Zappalà E., *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Spangher G., “I profili soggettivi”, in Aa.Vv., *Le indagini difensive*, Ipsoa, Milano, 2001.
- Strina E., Bernasconi S., *Persona offesa, parte civile*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Ziviz P., *Tutela risarcitoria della persona. Danni morali e danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 1999.